

30/09/2026

Permessi 104 e malattia: quando la gestione delle assenze diventa un problema operativo

I chiarimenti INPS di settembre 2026 su permessi Legge 104 condivisi tra più familiari e sulla data del certificato di malattia incidono sulla gestione quotidiana di datori di lavoro, uffici paghe e lavoratori.

Due fratelli che si alternano per assistere lo stesso genitore. Un dipendente che accusa la febbre il giovedì sera e riesce a farsi vedere dal medico solo il venerdì mattina, in ambulatorio e non a domicilio. Sono situazioni comuni nella gestione del personale, e fino a poco tempo fa lasciavano margini di incertezza reale: quanti giorni di permesso restano disponibili se anche un altro familiare li sta usando? Da quando decorre la tutela se il certificato non coincide con il primo giorno in cui il lavoratore si è sentito male?

Nel giro di due settimane, a settembre 2026, l'INPS è intervenuta su entrambe le questioni con due circolari distinte: la n. 100 del 18 settembre, sui permessi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 quando più lavoratori assistono la stessa persona con disabilità, e la n. 92 del 4 settembre, sulla data di inizio della malattia ai fini del calcolo della prestazione. Sono due discipline diverse, che restano tali. Ma affrontano lo stesso tipo di difficoltà: un diritto che sulla carta sembra avere confini netti — tre giorni al mese, il certificato del primo giorno — e che nella pratica richiede attenzione a dettagli che possono avere conseguenze economiche precise, sia per il lavoratore sia per l'azienda che gestisce l'assenza.

Permessi Legge 104: quando più familiari assistono la stessa persona

Dal 2022 il decreto legislativo 105 ha eliminato il cosiddetto "referente unico dell'assistenza": non è più soltanto un lavoratore (di norma un genitore) a poter ottenere l'autorizzazione ai permessi per assistere un familiare con disabilità grave, ma più aventi diritto contemporaneamente — genitori, coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto o, a certe condizioni, parenti e affini entro il terzo grado. Questo ha reso più frequente una situazione che l'ufficio del personale fatica a controllare: se due o più familiari lavorano per datori di lavoro diversi, o anche per lo stesso in reparti diversi, chi si accorge se il totale dei giorni fruiti nel mese ha superato il limite?

Il punto fermo, anche dopo la riforma, resta l'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992: tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore, coperti da contribuzione figurativa. Il limite non si moltiplica per il numero di familiari autorizzati: è unico e riferito alla persona assistita, da utilizzare in via alternativa tra tutti gli aventi diritto. Lo stesso provvedimento INPS che autorizza il beneficio lo ricorda esplicitamente.

Con la circolare n. 100/2026 l'INPS chiarisce cosa succede quando questo limite non viene rispettato, distinguendo due ipotesi. Se il limite complessivo di tre giorni viene superato in giorni diversi da più familiari, vale il principio della priorità temporale: chi ha fruito il beneficio per primo esaurisce il diritto per tutti gli altri, e il recupero dell'indebito ricade su chi ha utilizzato il permesso

dopo che il limite era già stato raggiunto. Se invece due o più familiari fruiscono del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore, non esiste una priorità temporale da applicare: l'indebito viene ripartito in parti uguali tra tutti coloro che hanno usato contemporaneamente il beneficio.

Per il datore di lavoro e per l'ufficio paghe la conseguenza operativa più concreta è che l'autorizzazione correttamente gestita sul singolo rapporto di lavoro non esclude che possa emergere successivamente una fruizione indebita, perché il controllo del limite complessivo avviene a livello INPS sulla persona assistita. Diventa quindi utile, quando l'azienda ne ha conoscenza, ricordare al lavoratore che il permesso va coordinato con gli altri familiari autorizzati, e che l'eventuale recupero per indebito riguarda il lavoratore, non l'azienda.

Un esempio. Marco e Giulia, fratelli, sono entrambi dipendenti — di due aziende diverse — e autorizzati dall'INPS a fruire dei permessi legge 104 per assistere la madre. Nella prima settimana del mese Marco utilizza due giornate di permesso. Nella terza settimana, senza essersi coordinata con il fratello, Giulia utilizza una prima giornata di permesso: è il terzo giorno complessivo del mese, e il limite non è ancora superato. Pochi giorni dopo Giulia chiede e ottiene dal proprio datore di lavoro una seconda giornata, convinta di avere ancora margine disponibile: è invece il quarto giorno complessivo del mese per l'assistenza alla madre. Per l'INPS quel giorno risulta indebito, perché il limite di tre era già stato raggiunto con la giornata precedente. Il recupero riguarda Giulia, anche se la sua azienda ha autorizzato entrambe le assenze correttamente, senza avere alcun modo di sapere cosa avesse già fatto il fratello altrove.

Il certificato di malattia e la data di inizio della prognosi

Un lavoratore accusa i primi sintomi la sera di un giorno ferialo, ma non sempre riesce a farsi vedere dal medico lo stesso giorno: il medico di famiglia può fissare la visita, anche domiciliare, entro le 12 del giorno successivo. Il certificato, però, riporta la data in cui è stato materialmente redatto. Da quel giorno o da quello precedente decorre la tutela previdenziale? La differenza non è teorica: incide sul calcolo della carenza (i primi tre giorni non indennizzati), sulla percentuale di indennizzo e sul periodo massimo assistibile.

La regola di base, che l'INPS applica da tempo, è che l'evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico. Una deroga era già prevista, ma solo per le visite domiciliari: se il medico compila nel certificato il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." indicando il giorno immediatamente precedente alla visita, e barra la casella "Visita domiciliare", l'INPS riconosce la tutela anche per quel giorno precedente. La stessa possibilità, fino a oggi, non valeva per le visite effettuate in ambulatorio.

Con la circolare n. 92/2026 l'INPS estende questa possibilità anche alle visite ambulatoriali. Se il medico compila correttamente il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." indicando il giorno immediatamente precedente, la tutela previdenziale decorre da quel giorno anche quando la visita non è avvenuta a domicilio. La retrodatazione resta comunque limitata a un solo giorno e non si applica se quel giorno coincide con un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, perché in quei giorni il lavoratore ha a disposizione il servizio di continuità assistenziale.

Per l'ufficio paghe la conseguenza operativa è duplice. Da un lato, un certificato che riporta come inizio dell'evento il giorno precedente a quello di redazione non va più trattato come un'anomalia, se

la casistica rientra nelle condizioni indicate dalla circolare: la data va utilizzata per il corretto conteggio di carenza e periodo di comporto. Dall'altro, resta comunque necessario verificare che le condizioni siano rispettate — soprattutto la non coincidenza con un giorno festivo o di weekend — perché in quei casi la retrodatazione non è ammessa e l'evento continua a decorrere dalla data del certificato. Per il lavoratore, il punto pratico da conoscere è che questa tutela non è automatica: va richiesta esplicitamente al medico, che deve valorizzare il campo corretto nel certificato.

Un esempio. Una lavoratrice accusa la febbre alta il martedì sera. Il medico di famiglia, con l'agenda piena, riesce a riceverla in ambulatorio solo mercoledì mattina. Se nel certificato valorizza il campo "Dichiara di essere ammalata dal" indicando il martedì, la tutela previdenziale decorre da martedì, anche se la visita è avvenuta in studio. Se lo stesso episodio fosse capitato un venerdì sera, con visita il sabato mattina, la retrodatazione al venerdì non sarebbe invece possibile: il sabato è coperto dal servizio di continuità assistenziale, a cui la lavoratrice avrebbe dovuto rivolgersi.

Lo sguardo della professionista

Lorenza Panigutti – Consulente del Lavoro

Nella gestione quotidiana del personale, il numero di giorni spettanti è quasi sempre il dato più facile da reperire: lo indica la norma, lo conferma il provvedimento INPS o il gestionale paghe. Quello che genera davvero problemi è tutto ciò che sta intorno a quel numero: se un altro familiare ha già utilizzato parte del permesso condiviso, se il certificato di malattia riporta la data corretta e le condizioni per farla valere, se l'ufficio paghe ha gli strumenti per accorgersi di un'incongruenza prima che diventi un recupero da gestire mesi dopo.

Sui permessi condivisi come sulla data del certificato di malattia, l'INPS non ha cambiato i diritti spettanti: ha chiarito come vanno gestiti nelle situazioni che la sola lettura della norma non basta a risolvere. Per un'azienda, questo si traduce in un'attenzione molto concreta: informare per tempo chi chiede un permesso o comunica un'assenza per malattia, senza dare per scontato che conoscere il numero di giorni o il criterio generale sia sufficiente per essere in regola.

Riferimenti

INPS, circolare n. 100 del 18 settembre 2026; circolare n. 92 del 4 settembre 2026.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 28 novembre 2024, n. 30628 (richiamata dalla circolare INPS n. 100/2026).

Regolamento per le prestazioni economiche INAM, delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 1963, ratificato con D.M. 16 maggio 1963, art. 2, comma 3.

Accordo Collettivo Nazionale Medici di Medicina Generale, 15 gennaio 2026, art. 43, comma 6; decreto interministeriale 18 aprile 2012 (disciplinare tecnico del certificato telematico di malattia).

Dott. Lorenza Panigutti – Consulente del Lavoro